



APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, ESCLUSIVI E/O INFUNGIBILI, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DENOMINATO ARIA_2020_305 "SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE FORNITURE DI PRODOTTI FARMACEUTICI"

**INVITO - DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA
RIPORTANTE TUTTE LE NORME INERENTI OGGETTO, CONDIZIONI CONTRATTUALI ED
ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**



INDICE

PREMESSA	Pagina 3
ART. 1) Oggetto dell'appalto, importo a base d'asta	Pagina 3
ART. 2) Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi, importo complessivo dell'appalto	Pagina 4
ART. 3) Requisiti di partecipazione	Pagina 5
ART. 4) Subappalto	Pagina 7
ART. 5) Pagamento del contributo a favore dell'Anac	Pagina 7
ART. 6) Modalità di formulazione e presentazione dell'offerta	Pagina 7
ART. 7) Criterio di aggiudicazione	Pagina 16
ART. 8) Modalità di svolgimento della procedura	Pagina 16
ART. 9) Prescrizioni generali	Pagina 18
ART. 10) Tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e retributiva – salute e sicurezza	Pagina 21
ART. 11) Rischi e responsabilità del fornitore	Pagina 23
ART. 12) Brevetti industriali e diritti d'autore	Pagina 23
ART. 13) Adempimenti preliminari all'avvio della fornitura	Pagina 23
ART. 14) Contratto	Pagina 25
ART. 15) Vicende soggettive dell'affidatario	Pagina 26
ART. 16) Cessione del contratto e del credito	Pagina 26
ART. 17) Garanzia Definitiva	Pagina 26
ART. 18) Direzione dell'esecuzione del contratto	Pagina 27
ART. 19) Inadempienze - Penali	Pagina 27
ART. 20) Sospensioni – Risoluzione - Recesso	Pagina 28
ART. 21) Codice di comportamento e Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale	Pagina 30
ART. 22) Trattamento dati e obbligo di riservatezza	Pagina 30
ART. 23) Foro competente	Pagina 30
ART. 24) Clausola limitativa della proponibilità d'eccezioni	Pagina 30
ART. 25) Clausola di salvaguardia	Pagina 31
ART. 26) Informazioni – Richieste di chiarimenti - Comunicazioni	Pagina 31
ART. 27) Accesso agli atti	Pagina 31
ART. 28) Norme di rinvio	Pagina 31



PREMESSA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia intende affidare la fornitura di prodotti farmaceutici vari, esclusivi e/o infungibili, per un periodo di 12 mesi, mediante indizione di appalto specifico con modalità su Piattaforma SinTel, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione denominato ARIA_2020_305 "Sistema dinamico di acquisizione per le forniture di prodotti farmaceutici".

La documentazione relativa al Sistema Dinamico di Acquisizione denominato ARIA_2020_305 "Sistema dinamico di acquisizione per le forniture di prodotti farmaceutici" è disponibile presso il sito internet www.ariaspa.it.

In conformità a quanto previsto dal Bando Istitutivo ARIA_2020_305, i contratti specifici verranno aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici.

Per l'espletamento della presente procedura l'Azienda si avvale del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it (di seguito indicato per brevità semplicemente come Sistema).

La descrizione del Sistema e della Piattaforma su cui si basa nonché le specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema sono contenute nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" e altri manuali operativi messi a disposizione del fornitore sul portale dell'Azienda Regionale per Innovazione e Acquisti www.ariaspa.it (selezionare "Strumenti di supporto" - "Guide per le imprese" - "Piattaforma Sintel").

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 D.Lgs. 36/2023, la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 continua ad applicarsi alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 01.07.2023, quale data in cui il D.Lgs. 36/2023 (c.d. nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ha acquisito efficacia.

Il luogo di svolgimento della fornitura sono i territori afferenti l'ASST di Pavia (Codice NUTS ITC48).

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Lion, Dirigente Responsabile S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) di ASST Pavia (tel. 0383/6955303; lucia_lion@asst-pavia.it).

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA

La presente procedura, articolata in n. 119 distinti lotti da aggiudicarsi separatamente, ha per oggetto la sottoscrizione di contratti di fornitura dei prodotti farmaceutici vari, esclusivi e/o infungibili, occorrenti all'ASST di Pavia, dettagliatamente descritti nella "Scheda d'offerta" (doc. 2) allegata al presente Documento unico di procedura.

La precisa qualità dei prodotti costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere quella descritta nella "Scheda d'Offerta" (doc. 2).

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

I farmaci oggetto della presente fornitura dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale - ultima edizione - ed ogni altra disposizione vigente in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

La presenza di farmaci, tra i lotti di gara, compresi in convenzioni ARIA attive, è motivata dal fatto che alla data di pubblicazione della presente procedura, tali convenzioni non risultano accessibili all'ASST di



Pavia e/o con mancanza di possibilità di estensione di massimale e conseguente autorizzazione di ARIA S.p.A. alla stipula di contratti-ponte, nelle more di attivazione di nuove Convenzioni da parte delle Centrali di Committenza.

Il valore complessivo presunto posto a base d'asta per la presente fornitura annuale corrisponde ad euro 1.953.285,17 (oltre I.V.A.).

L'importo a base di gara per singolo lotto, desumibile dall'allegata "Scheda d'offerta" è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Nell'importo sopra indicato si riterranno comprese le spese che l'Operatore Economico affidatario dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali previsti a carico dello stesso nel presente Documento unico di procedura o comunque richiamati dallo stesso.

La fornitura oggetto della presente procedura non prevede, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, oneri per la sicurezza da interferenze.

Al momento dell'offerta tutti i prodotti proposti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio, al confezionamento e all'etichettatura.

Si precisa che i fabbisogni annuali indicati nel documento "Scheda d'offerta" si ispirano al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno e sono pertanto puramente indicativi. Non costituiscono pertanto un impegno o una promessa dell'ASST di Pavia, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP S.p.A., ARIA S.p.A. e similari stipulate ai sensi della legge vigente. Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di riorganizzazione o processi di esternalizzazione dei servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Di conseguenza l'affidatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate al termine della fornitura risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'affidatario non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, entro il limite di legge del 20%.

ART. 2) DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

2.1) DURATA

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di 12 mesi decorrenti dalla data indicata nell'atto di aggiudicazione, fatta salva l'attivazione di nuove convenzioni da parte del soggetto aggregatore ARIA SPA e/o Consip S.p.A.

2.2) OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei casi di seguito esplicitati:

Opzione ex art. 106, comma 1 lett. a) del Codice



La stazione appaltante si riserva di acquistare un quantitativo ulteriore di prodotti fino ad un massimo del 50% del contratto originario di ciascun Lotto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 8 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione ex art. 106, comma 1, lettera e) e comma 12 del Codice

La stazione appaltante potrà acquistare un quantitativo ulteriore di prodotti, alle medesime condizioni del contratto originario, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del Codice

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo (periodo stimato 6 mesi) strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016, si procederà alla revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, quali a titolo esemplificativo le variazioni di prezzo di vendita al pubblico del prodotto farmaceutico conseguenti a disposizioni normative (AIFA o altra autorità competente), nel periodo di esecuzione contrattuale.

La revisione potrà essere richiesta solo decorsi i primi dodici mesi di fornitura e dovrà essere supportata da dettagliata relazione che ne giustifichi le motivazioni in relazione alla specifica fornitura del contratto. La Stazione Appaltante procederà con apposita istruttoria a verificare tale richiesta di revisione.

In particolare, la richiesta di revisione sarà considerata ammissibile esclusivamente se, in corso di esecuzione del contratto, si sia verificata una variazione del valore dei beni che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo, rispetto alla data di inizio contratto, in misura superiore al 10%. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo.

L'istruttoria per il procedimento di revisione contrattuale, dovrà essere basata sulla normativa regionale di settore, nonché tenuto conto di eventuali prezzari di riferimento ed indici compatibili con la natura contrattuale.

In caso di variazioni in aumento del prezzo di vendita al pubblico, conseguenti a disposizioni normative alle quali la ditta intenda uniformarsi, il conseguente adeguamento dei prezzi dovrà essere espressamente richiesto da parte dell'Operatore Economico stesso all'ASST Pavia, mentre in caso di variazione in diminuzione questa verrà applicata automaticamente.

2.3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 4.297.227,37, strutturato per ciascun lotto come indicato nell'allegato "Valore complessivo appalto" (doc. 1), al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed è così strutturato:



<i>Importo a base d'asta</i>	€ 1.953.285,17
<i>Opzione ex art. 106, comma 1, lettera e) e comma 12 del D. lgs 50/2016</i>	€ 390.657,03
<i>Opzione 50% di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D. lgs 50/2016</i>	€ 976.642,58
<i>Opzione proroga tecnica 6 mesi</i>	€ 976.642,58
TOTALE	€ 4.297.227,37

ART. 3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al presente Appalto Specifico è necessario essere abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione denominato ARIA_2020_305 "Sistema dinamico di acquisizione per le forniture di prodotti farmaceutici", secondo le modalità riportate nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, pubblicato e reperibile sul sito di ARIA SPA.

In ogni caso, tutti gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

3.1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

3.2. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

3.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione per attività inerenti all'oggetto del presente appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Possesso di adeguata polizza per copertura assicurativa contro i rischi professionali (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice).

Ai sensi dell'art. 83, co. 5-bis del Codice, l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Qualora la polizza presentata in sede di offerta fosse di importo inferiore al valore



dell'appalto, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

3.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi/forniture analoghi

Il concorrente è tenuto a specificare all'interno del DGUE di aver eseguito nell'ultimo triennio (2021, 2022, 2023) presso Strutture Sanitarie Pubbliche o Private forniture analoghe a quelle oggetto del lotto a cui intende partecipare.

ART. 4) SUBAPPALTO

L'Operatore Economico indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

L'autorizzazione al subappalto è disciplinata dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

ART. 5) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per ciascun Lotto, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Le modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e consultabili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

ART. 6) MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

6.1) TERMINI DI INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta, da predisporre e presentare secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere trasmessa attraverso la piattaforma Sintel a questa Azienda:

tassativamente entro e non oltre il:

08.01.2025 ore 14:00

6.2) DOCUMENTAZIONE DA CARICARE IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE IL SISTEMA SINTEL

La documentazione da presentare in forma elettronica consiste di:

- una busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente la Documentazione tecnica;
- una busta telematica contenente l'Offerta economica.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione



dell'offerta. Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente. La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si raccomanda di accedere al percorso di invio dell'offerta con un congruo anticipo rispetto allo scadere del termine per la presentazione.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA e ASST Pavia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

N.B. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta, in ciascun campo a disposizione per l'upload della piattaforma Sintel, può effettuare il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte. Come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi:

6.3) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato "**Invia offerta multilotto**", con riferimento alla Documentazione amministrativa il Concorrente deve caricare attraverso l'apposita funzionalità di Sintel la documentazione amministrativa consistente, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione integrativa ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 4) (ove previsto) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) (eventuale) documentazione in caso di avalimento;
- 6) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;



- 7) (eventuale) procura;
- 8) PASSOE

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

6.3.1 Dichiarazione integrativa

Dichiarazione integrativa (doc. 5), redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari. Tale documento sarà formulato utilizzando preferibilmente il modello (doc. 5) o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, tutti gli elementi essenziali di cui allo stesso modello, costituente parte integrante del presente Documento Unico di Procedura ed al quale si rimanda per la puntuale individuazione e definizione delle dichiarazioni che il concorrente è tenuto ad attestare.

L'Operatore Economico indica nella Dichiarazione Integrativa per quale Lotto concorre.

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell'art 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., già costituiti, l'istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata dall'impresa mandataria.

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non ancora costituiti, l'istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata da tutte le imprese associate (mandataria e mandanti).

6.3.2 Documento di gara unico europeo ex art. 85 D.Lgs. 50/2016

L'operatore economico deve allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), art. 85 D.Lgs. 50/2016 (doc. 4).

Il DGUE e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere



la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il DGUE e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

In caso di ricorso al **SUBAPPALTO** di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve indicare:

- nella parte II, Sezione D l'elenco delle prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

In caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO** di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve indicare:

- nella parte IV, sezione C) punto 10) la quota (espressa in percentuale) dell'appalto che intende subappaltare.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informativo gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

L'eventuale adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nel DGUE l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

In caso di partecipazione alla procedura di appalto sotto forma di **RAGGRUPPAMENTO**, comprese le associazioni temporanee, ciascun operatore economico partecipante deve presentare un DGUE distinto contenente le suddette informazioni richieste dalle parti da II a VI del predetto documento.

6.3.3 Procura

Qualora siano state allegati dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

6.3.4 Garanzia provvisoria

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria pari al *2% del prezzo base del singolo lotto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice.*

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:



- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente IT11V0306911336100000300051;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- d) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- e) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo



o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme: a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la



mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

6.3.5 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC

(Per i Lotti ove previsto) L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, L. 266/05, come indicato all'art. 5.

6.3.6 PASSOE

Il PASSOE (documento con cui l'operatore economico può essere verificato attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) è rilasciato dal sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, richiesto ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Deliberazione del 27.07.2022, n. 464 della medesima Autorità. Con riferimento ai termini e regole tecniche di accesso ed utilizzo del servizio, si rimanda espressamente a quanto meglio dettagliato nella predetta Deliberazione ANAC n. 464/2022 ed al relativo Manuale Operativo pubblicato sul sito istituzionale e consultabile al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

6.3.7 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico, tramite il modello "Dichiarazione Integrativa" (doc. 5) deve allegare le dichiarazioni relative:

- al possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 3.2.2 del presente DUP;
- *(qualora la polizza presentata in sede di offerta fosse di importo inferiore al valore dell'appalto)* impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

Si precisa inoltre che tutti i documenti dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa, preferibilmente in formato ".zip", che dovrà quindi essere inserita nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, attraverso il percorso guidato "Invia Offerta amm.va".

Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la cartella compressa.

Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta in lingua italiana e priva, pena l'esclusione, di qualunque riferimento al valore dell'offerta economica.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti



di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della Dichiarazione Integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6.4) DOCUMENTAZIONE TECNICA – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire, per ciascun Lotto, la seguente documentazione tecnica:

- SCHEDA TECNICA di ciascun prodotto offerto e dichiarazione contenente il CODICE PRODOTTO OFFERTO, DESCRIZIONE, AIC/ATC e CONFEZIONAMENTO;
- (*Eventuale*) ATTESTAZIONE di ESCLUSIVITÀ COMMERCIALE

Considerato che la presente procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, il contenuto della documentazione tecnica non sarà oggetto di valutazione con attribuzione di punteggi, bensì di sola verifica di idoneità, ovvero di corrispondenza alle caratteristiche minime della fornitura richieste dagli atti di gara e dalla normativa di settore.

6.5) OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

A livello di singolo lotto, allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta" il concorrente dovrà:

- 1)** presentare la propria migliore offerta economica, utilizzando il modello allegato "Scheda d'offerta" (doc. 2) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri, avendo cura di compilare i campi delle colonne di colore blu, avendo cura di esplicitare il prezzo unitario e totale per ogni riferimento, nonché il prezzo complessivo proposto per la fornitura in oggetto.



Resta espressamente inteso che l'importo si intende complessivo di ogni onere con l'esclusione della sola I.V.A. a norma di legge.

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

2) presentare appropriata **Dichiarazione di impegno** (doc. 3) utilizzando il relativo modello, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri, con cui si attesti l'obbligo all'osservanza delle norme contenute nel DUP e nell'offerta, precisando che i prezzi devono intendersi:

- remunerativi e quantificati in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
- omnicomprensivi di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione della fornitura, in relazione a quanto richiesto negli atti di gara e dichiarato in offerta;
- l'impegno a eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali;
- la disponibilità a costituire il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, secondo quanto previsto dal DUP.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il file .pdf generato dalla Piattaforma dovrà essere firmato digitalmente:

- dall'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di Consorzio stabile;
- da tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di concorrenti.

Si precisa che:

- dovranno essere firmati digitalmente esclusivamente i singoli file e non le singole cartelle;
- i file dovranno essere **firmati digitalmente** dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un procuratore della ditta concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia digitale della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore;
- i prezzi unitari andranno espressi in euro, in cifre, al netto IVA e dovranno prevedere un massimo di due cifre decimali;
- gli importi complessivi (anch'essi in cifre e al netto di IVA) dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale;
- l'importo complessivo iva esclusa desunto dal file "*Scheda d'offerta*" dovrà esattamente corrispondere all'importo complessivo IVA esclusa inserito a Sistema;
- in caso di contrasto tra l'importo complessivo imputato a Sistema e l'importo indicato nell'allegato "*Scheda d'offerta*", viene considerato come valido l'importo imputato a Sistema e sarà aggiornato il documento "*Scheda d'offerta*";
- l'aggiudicazione avverrà comunque sulla base dell'offerta complessiva, di cui gli oneri sicurezza (da rischio specifico/aziendale) sono parte componente;
- nel formulare l'offerta l'Operatore Economico deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'iva, tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio;
- non sono ammesse offerte condizionate, frazionate e/o alternative;
- l'offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di



scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Il concorrente, entro il termine di presentazione dell'offerta, ha la possibilità di presentare una nuova offerta che annulla e rende invalida l'offerta precedentemente presentata (stato "sostituita"); per quest'ultima, peraltro, il Sistema non consente l'apertura e quindi la visione in nessun momento della procedura.

ART. 7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici.

La documentazione tecnica non sarà oggetto di valutazione con attribuzione di punteggi, bensì di sola verifica di idoneità, ovvero di corrispondenza alle caratteristiche minime della fornitura richieste dal DUP e dalla normativa di settore.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e valutate in base ai criteri e secondo la procedura ivi prevista.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua dall'Amministrazione;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- di richiedere, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/16, agli operatori economici di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate; è applicato il soccorso istruttorio.

ART. 8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura della "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

In tali sedute si procederà come di seguito dettagliato.

8.1 Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta riservata, il Rup/Seggio di Gara procederà:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale della documentazione amministrativa e tecnica presentata;
- ad ammettere al prosieguo della gara l'offerente che abbia prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente DUP ovvero ad ammettere lo stesso con riserva qualora abbia prodotto una documentazione passibile di integrazione e/o regolarizzazione previo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016;



- ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
 - a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - a formalizzare in apposito verbale l'eventuale esclusione dalla procedura dell'operatore economico.
- Ai sensi dell'art. 85, comma 5 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'operatore economico, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

8.2 Valutazione idoneità tecnica delle offerte tecniche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta riservata, il Rup/Seggio di gara procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della sua regolarità formale e della mera consistenza della stessa (ovverosia della presenza o meno dei documenti richiesti dagli atti di gara). Quindi, l'offerta tecnica verrà trasmessa al Gruppo Tecnico all'uopo incaricato, al fine della verifica dell'idoneità tecnica delle offerte rispetto alle caratteristiche elencate negli atti di gara. Ad esito della valutazione di idoneità tecnica, il Gruppo Tecnico trasmetterà le proprie valutazioni tecniche al Rup/Seggio di gara. Qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

8.3 Valutazione offerta economica ed eventuale verifica congruità

In caso di esito positivo della valutazione di idoneità tecnica, in seduta riservata il Rup/Seggio di Gara procederà alla valutazione dell'offerta economica. In particolare, il Rup/Seggio di Gara procederà alla verifica della regolarità formale e sostanziale dell'offerta economica ed al controllo di assenza di errori di calcolo, nonché a formulare la proposta di aggiudicazione.

In caso di ex aequo il Seggio di Gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'art. 26.

Il RUP può sempre valutare la congruità dell'offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

A tal fine, il RUP, potrà richiedere per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. Quindi, avvalendosi, se ritenuto necessario, del gruppo tecnico, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, in ordine, in particolare ai seguenti aspetti:

- a) rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma, 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b) rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;
- c) incongruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 9) PRESCRIZIONI GENERALI

9.1) CONSEGNA



L'affidatario si impegna a consegnare i prodotti oggetto della procedura entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, nei giorni feriali (sabato escluso).

I prodotti consegnati dovranno essere identici a quelli offerti in sede di gara.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, in deroga a quanto stabilito per la consegna ordinaria, il fornitore dovrà prestarle non appena ricevuto l'ordine, secondo tempi e modalità stabilite di volta in volta dall'ASST di Pavia.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e scaricamento a terra in porto franco.

L'affidatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi dell'Azienda senza limiti di quantità o importo.

Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza restituite al fornitore, senza oneri a carico di ASST di Pavia.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti in oggetto, l'Operatore Economico sarà tenuta all'immediato ritiro di quanto presente in Azienda provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche;
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione in commercio, l'Operatore Economico dovrà darne immediata comunicazione;
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo del mercato dei prodotti oggetto della fornitura, l'Operatore Economico è tenuto ad avvertire tempestivamente la stazione appaltante;

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna sopra riportati, l'ASST di Pavia invierà contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini dell'eventuale applicazione delle penali di cui oltre. In caso di inadempimento dell'Operatore Economico, l'ASST Pavia potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno, acquistando il prodotto sul libero mercato per pari quantità dei prodotti richiesti nell'ordine di fornitura ed addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore di aggiudicazione del prodotto ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto del prodotto equivalente. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

Consegna di prodotti difformi

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di emissione dell'ordine di fornitura; in caso di ritardo nella sostituzione, l'ASST di Pavia invierà comunicazione di contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini dell'eventuale applicazione delle penali di cui oltre.

L'ASST di Pavia previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno, acquistando il prodotto sul libero mercato, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del prodotto consegnato non conforme ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di un prodotto equivalente.

Indisponibilità del prodotto

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'ASST di Pavia, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 19 del presente DUP.

La comunicazione dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto riportando le



tempistiche di risoluzione della rottura di stock.

Pravia comunicazione per iscritto al Fornitore, l'ASST di Pavia potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo.

Qualora la criticità di indisponibilità dovesse riscontrarsi solo in occasione della mancata consegna del prodotto, l'ASST procederà, senza indugio, all'acquisto in danno sul Fornitore inadempiente.

9.2) LUOGO DI CONSEGNA

L'affidatario dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, i prodotti farmaceutici oggetto della presente procedura presso i Magazzini segnalati in ciascun ordinativo di fornitura.

L'Azienda si riserva di non riconoscere come eseguite consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordinativo di fornitura.

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'ASST di Pavia. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro.

Il fornitore dovrà pertanto essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere le operazioni di carico e scarico.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Azienda ricevente; tale documento dovrà obbligatoriamente indicare: il numero d'ordine dell'Azienda, il luogo di consegna, l'elenco dettagliato del materiale consegnato. Il documento di consegna dovrà essere sottoscritto dal mittente e dall'eventuale vettore; dovrà altresì essere sottoscritto da un delegato dell'ASST di Pavia a riprova dell'avvenuta consegna. L'ASST di Pavia si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne prive di regolare attestazione del Magazzino/Servizio ricevente. La firma posta su tale documento certifica la mera corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo. L'ASST di Pavia si riserva di accertare la quantità e qualità dei prodotti consegnati in un momento successivo.

9.3) DIFETTI ED IMPERFEZIONI

La dichiarazione della presa in consegna non esonera l'Operatore Economico per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

9.4) CONFEZIONAMENTO E IMBALLO

Si precisa che i prodotti forniti dovranno:

9.4)1. essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il numero di lotto, il codice dei prodotti, il tipo e il numero dei materiali contenuti, la ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente al momento della consegna;

9.4)2. essere corredati da tutte le informazioni necessarie a garantirne una utilizzazione corretta e sicura (in lingua italiana);



9.4)3. le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento dovranno essere conformi alle disposizioni del d. lgs. 81/2008 in materia di riduzione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi). Dovranno quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.

9.5) CORRISPETTIVI

L'ASST di Pavia riconoscerà all'operatore economico contraente per ciascuno lotto gli importi indicati nell'offerta presentata in sede di procedura. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la fornitura e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento.

9.6) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per l'esecuzione della fornitura la ASST di Pavia corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il prezzo determinato all'atto dell'aggiudicazione sarà comprensivo di tutti i costi per la corretta esecuzione del contratto (confezionamento, trasporto, consegna ecc.) con la sola esclusione dell'I.V.A. Qualora l'operatore economico sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa/Consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del codice civile. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario di quanto prescritto negli atti di gara e nel contratto; in caso contrario, il termine per il pagamento sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'Aggiudicatario.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (ex Circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018), procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla Agenzia delle Entrate. Se tale Agenzia comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della stazione appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della



Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

È obbligatorio da parte dell'Affidatario emettere la fattura solamente in formato elettronico. Si rimanda alla normativa vigente, da intendersi qui integralmente richiamata, per la regolamentazione delle operazioni assoggettate a Split Payment.

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST di Pavia devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia
Codice iPA:	asstpv
Codice Univoco:	EWKRH8
Nome dell'Ufficio:	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02613080189
Partita Iva:	02613080189

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:

- data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del Documento Di Trasporto per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

ART. 10) TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA – SALUTE E SICUREZZA

10.1) TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

L'esecutore si impegna ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia ambientali, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al d. lgs. 50/2016 e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:



- ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- a fornire il proprio personale di dispositivi medici, apparecchiature, attrezzature, opere provvisionali conformi alle disposizioni normative vigenti;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione (art. 18 comma 1 lett. u) d. lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010);
- a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare;
- a dare comunicazione alla SA degli infortuni/incidenti al proprio personale dipendente avvenuto durante l'esecuzione della fornitura.

10.2) DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte od i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande".

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alla procedura di gara, di conseguenza, l'operatore economico deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla partecipazione alla procedura di gara, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario, in caso di irregolarità riscontrate durante l'esecuzione dell'appalto, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.

10.3) INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE

Il R.U.P., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, a provvedere, entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata



formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l'Appaltatore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il R.U.P. dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art. 105, comma 11, del Codice).

ART. 11) RISCHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente la fornitura e il rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

L'aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti di ASST Pavia.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa ASST Pavia, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato.

A tal fine l'Operatore Economico Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, vincolata a favore di ASST Pavia, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile vs terzi (RCT) e per Responsabilità Civile vs prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a euro 2.000.000,00 con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe.

Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore.

La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti le predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASST di Pavia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, ad ASST Pavia e preventivamente accettate dalla stessa.

ART. 12) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di beni o all'adozione di soluzioni tecniche



o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASST un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sui beni in licenza d'uso, l'affidatario è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'Azienda si impegna ad informare l'affidatario delle iniziative di cui sopra. Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata, l'ASST si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 13) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA FORNITURA

La Operatore Economico, a seguito di richiesta da parte dell'ASST di Pavia, dovrà presentare la seguente documentazione:

- (per ciascun Lotto) garanzia definitiva stabilita nella misura del 10% (eventualmente incrementato della percentuale prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) dell'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa. Il deposito cauzionale dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene;
- polizza assicurativa RCT/O, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone, compresi quelli ambientali, nell'espletamento della fornitura, avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti della Committenza. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in corso è efficace anche per il presente appalto, richiamandone le specifiche tra cui l'oggetto, il codice CIG, il massimale RCT precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a presentare in originale o in copia conforme la relativa quietanza di pagamento;
- polizza per copertura assicurativa contro i rischi professionali (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice);
- in caso di RTI/Consorzio non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo o l'atto di costituzione. Si fa presente che ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;
- modulo Tracciabilità dei flussi finanziari compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, contenente la dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136);
- tutto quanto necessario ai fini dell'ottenimento all'autorizzazione al subappalto, come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente abbia dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di avvalersi di tale istituto;
- altra documentazione eventualmente richiesta.



L'inadempienza dei predetti obblighi entro il termine che sarà indicato, comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione dell'appalto e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, d. lgs. 50/2016.

Si ricorda che il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 14) CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 8, 1 lett a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti. Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata", ai sensi dell'art. 32 co. 14 D.Lgs. 50/2016 e ne faranno parte integrante i seguenti documenti: DUP (e relativi allegati), DUVRI (se presente), cauzione definitiva, offerta dell'aggiudicatario.

La stipula avrà luogo in ogni caso entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo secondo gli importi e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e /o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) D.Lgs.50/2016.



Tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del contratto sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea, qualora l'offerta sia pari o superiore all'importo indicato a base d'asta;
- di procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte presentate per singolo lotto siano pari o superiori all'importo indicato a base d'asta, sempre che siano ritenute convenienti o idonee;
- di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l'appalto, nonché di non procedere alla stipula del contratto a seguito di specifico provvedimento motivato;
- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto qualora intervenga l'attivazione di convenzioni ARIA S.p.A. o altro soggetto aggregatore per prodotti coincidenti con quelli di proprio interesse, senza che l'operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo;
- di effettuare ai sensi dell'art. 71 del DPR.445/2000 idonee verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti che si rendessero necessari in caso di non veridicità del contenuto delle informazioni medesime.

Qualora nel periodo di validità contrattuale si verificasse la scadenza brevettuale, l'ASST di Pavia procederà ad attivare le procedure di gara al fine di porre in essere il confronto concorrenziale. Nelle more dell'aggiudicazione della suddetta procedura, il corrispettivo del contratto in corso verrà rideterminato prendendo a riferimento il prezzo massimo di rimborso stabilito dall'A.I.F.A. Detto corrispettivo rimarrà invariato qualora il prezzo unitario del prodotto offerto sia inferiore al predetto prezzo massimo A.I.F.A.

ART. 15) VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione, insolvenza, relativi all'affidatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'esecutore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016, ovvero in caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del d. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 110 del d. lgs. 50/2016.

ART. 16) CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991. Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi: -sede legale: ASST Pavia - Ufficio Protocollo – Viale della Repubblica, 88 – 27058 Voghera; -posta certificata: protocollo@pec.asst-pavia.it.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST di Pavia al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 17) GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire – per ciascun Lotto - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria. Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

ART. 18) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: "RUP") nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito: "D.E.C.") che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all'Aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione definitiva. Ai fini della definizione delle competenze e funzioni del D.E.C., si rimanda a quanto previsto dall'art. 101 D.Lgs. 50/2016, dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018 recante "Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", nonché al "Regolamento per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti pubblici di servizi e forniture" (REG03.727.DAM02.51901) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1004 del 30.12.2019 e pubblicato sul Sito aziendale, fatta salva ogni eventuale evoluzione normativa e regolamentare in materia.



ART. 19) INADEMPIENZE – PENALI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente DUP e dalla documentazione tecnica. A tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, il D.E.C., dopo aver segnalato il fatto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), provvederà a contestarle, per iscritto, al Fornitore affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'Affidatario verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In base alle risultanze del procedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) qualora non ritenesse sufficienti le eventuali giustificazioni addotte, potrà applicare le penali per inadempimento o ritardo come disciplinate dalla legge o dal presente articolo.

Penali da ritardo

La ASST di Pavia si riserva la facoltà di applicare penali per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. Le predette penali non potranno, in ogni caso, superare il 10% dell'importo complessivo del contratto (IVA esclusa).

Penali da inadempimento

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ASST di Pavia procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- mancata sostituzione ai sensi dell'art. 9 del DUP dei prodotti consegnati con beni conformi: € 250,00 per ogni caso contestato;
- consegna qualitativamente difforme dalle caratteristiche minime dei prodotti offerti in sede di gara: € 500,00 per ogni caso contestato;
- mancata comunicazione in caso di indisponibilità del prodotto, ai sensi dell'art. 9 del DUP: € 250,00 per ogni caso contestato.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla ASST di Pavia non coperto dall'importo delle penali.

In caso di recidiva in una delle precedenti inadempienze, la ASST di Pavia si riserva la facoltà di applicare a carico dell'operatore economico, un'ulteriore penale di € 250,00. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla ASST di Pavia.

Le penali saranno addebitate, a discrezione della ASST di Pavia, tramite escussione della cauzione definitiva, ovvero emissione di specifica nota di debito e trattenimento diretto dal corrispettivo dovuto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa di ritardi o altri inadempimenti dell'operatore economico. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'operatore economico dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L'operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dagli atti di gara e del contratto.

Tutte le riserve che l'Operatore Economico intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASST di Pavia e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.



Resta inoltre impregiudicata ogni azione della Stazione Appaltante verso l'operatore economico per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità.

ART. 20) SOSPENSIONI – RISOLUZIONE – RECESSO

20.1) SOSPENSIONI

L'ASST committente si riserva la facoltà di sospensione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art.107 del D. Lgs. 50/2016.

20.2) RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, la ASST di Pavia ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'ASST di Pavia ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

La ASST di Pavia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura prestata dal Fornitore. Nel caso di esecuzione irregolare della fornitura, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel DUP e nei relativi allegati, nella Offerta Tecnica-Economica, o di prestazione della fornitura in maniera insufficiente, la Stazione Appaltante procederà a fissare al Fornitore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto. In ogni caso la ASST di Pavia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto:

- in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo del Contratto;
- in caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;
- qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento della fornitura richiesta;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell'erogazione della fornitura oggetto del Contratto;
- In caso di violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità per gli Appalti Regionali;
- negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

In caso di eventuale applicazione della clausola sociale, l'ASST di Pavia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in conformità alla D.G.R. XI/641 del 16.10.2018 (cfr. L.R. 26/2017 ss.mmi.ii) laddove ne ricorrano i



presupposti.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la ASST di Pavia avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata dal Fornitore; ove ciò non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, mediante trattenuta diretta dal corrispettivo dovuto, previa comunicazione al Fornitore a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R). Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La ASST di Pavia potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che la ASST di Pavia si riserva di segnalare all'Anac, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come comportamenti rientranti in una delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

20.3) RECESSO

ASST Pavia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con P.E.C.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 20) CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

1) ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall'ASST di Pavia pubblicato sul sito aziendale e consultabile al seguente link: <https://www.asst-pavia.it/codice-etico> e qui da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019, consultabile sul sito istituzionale di Regione Lombardia <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/dettaglioAT/istituzione/amministrazione-e-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali> e qui da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

ART. 22) TRATTAMENTO DATI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti



di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa nell'apposita scheda "informativa fornitori, contraenti, operatori economici" pubblicata sul sito aziendale <https://www.asst-pavia.it/node/26094> in quanto applicabile.

L'Affidatario si impegna sin d'ora al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e a fornire al proprio personale le dovute informative ed istruzioni in merito al trattamento dei dati personali, ai doveri ed ai diritti connessi.

ART. 23) FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo connesso al Foro di Pavia.

Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, relativa ad esempio all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ART. 24) CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI

L'Affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dagli atti di gara (e relativi allegati) e dal contratto.

ART. 25) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In ossequio all'obbligo di adesione prioritaria ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale e/o nazionale, l'ASST di Pavia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel momento in cui ARIA S.p.A. e/o CONSIP S.p.A. aggiudicherà la procedura di gara di pari oggetto prima della scadenza del nuovo contratto, dandone tempestiva comunicazione all'Affidatario.

A tale recesso l'Affidatario non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

ART. 26) INFORMAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 8 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Comunicazioni procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel – Sezione "Documentazione di Gara" e sul sito istituzionale <https://www.asst-pavia.it/bandi-aperti>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.



In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 27) ACCESSO AGLI ATTI

È riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

L'istanza di accesso agli atti dovrà essere trasmessa all'indirizzo protocollo@pec.asst-pavia.it.

ART. 28) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dagli atti di gara (e relativi allegati) si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Allegati:

- Allegato 1 – Valore complessivo appalto
- Allegato 2 – Scheda d'offerta
- Allegato 3 – Dichiarazione di impegno
- Allegato 4 – DGUE
- Allegato 5 – Dichiarazione integrativa DGUE
- Allegato 6 – Schema di contratto